

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.b
z.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaagea.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it

e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare è predisposta sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 4 agosto 2023 n. 410739 che stabilisce che AGEA mette a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC (ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 21 maggio 2018, n.74), con particolare riferimento al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

L'AMS costituisce un'evoluzione del precedente Sistema di controlli tramite monitoraggio (CbM), introdotto con il Reg. (UE) 2018/746, per l'esecuzione di controlli oggettivi attraverso le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate con quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato. L'AGEA ha applicato, sin dalla campagna 2018, il suddetto sistema di monitoraggio nella provincia di Foggia per il regime di base, estendendolo successivamente ad altre zone e ulteriori regimi di aiuti.

L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 70 del suddetto Regolamento.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 della Commissione europea;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione europea;
- Reg. (UE) n. 2018/746 della Commissione europea;

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- D.lgs. 21 maggio 2018, n.74;
- D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Documenti di lavoro del Centro di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea

- JRC “DS/CDP/2018/18 - 2nd discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing application for the 2018-2019”

2. Il Sistema di monitoraggio delle superfici – AMS

Il sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione satellitare (Copernicus), i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto geotag, nonché le ortofoto da Refresh, le immagini VHR o HHR (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni attraverso un sistema di indicatori, costituendo altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La principale fonte di dati per l'AMS consiste nelle immagini ottenute dai satelliti del programma Copernicus, i quali si distinguono in Sentinel-1 e Sentinel-2 in base alla tipologia e alla qualità delle immagini catturate. In particolare, il satellite Sentinel 1-A, della missione Sentinel-1, fornisce immagini radar che utilizzano la riflettanza dei segnali a microonde che il satellite trasmette a terra; queste immagini consentono la visibilità degli oggetti indipendentemente dalla copertura nuvolosa, in quanto i segnali a microonde penetrano attraverso le nuvole. I due satelliti della missione Sentinel-2 (S2-A e S2-B), invece, forniscono immagini ottiche (in RGB) a 10 m di risoluzione che risentono della copertura nuvolosa e che sono generalmente più adatte per identificare il suolo, con le sue caratteristiche superficiali e la sua copertura. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l'esattezza del

processo di monitoraggio. Nell'ambito dell'AMS, l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole è ottenuta in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), derivato dalle immagini di Sentinel-2 prodotte mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e del suo evolversi nel tempo (per i dettagli tecnici sul funzionamento dell'AMS e sull'utilizzo dell'NDVI, si rimanda all'allegato 1 "Documento tecnico di dettaglio sull'AMS contenente la matrice delle ElCO monitorabili tramite AMS").

3. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l'anno di domanda 2023 sono sottoposte all'AMS tutte le condizioni di ammissibilità (cd. ElCO) relative ai seguenti interventi:

- PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (FEASR);
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi (FEASR);
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici (FEASR);
- PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06 - CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia.

A partire dalle domande 2024, il sistema AMS si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici.

4. Procedura dell'AMS

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi marker (o indicatori) utilizzati, i quali si basano su un'elaborazione combinata dei segnali Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, il *marker* relativo a:

- aratura;
- crescita regolare della coltura;
- sfalcio;
- vegetazione;
- raccolto;
- abbandono, ove applicabile su base pluriennale.

Sono inoltre prodotti ulteriori indicatori per la conferma della coltura rilevata, finalizzati al monitoraggio degli interventi del sostegno accoppiato specificatamente per l'anno 2023:

- leguminose: verifica della presenza di leguminose da granella nel periodo considerato;
- frumento duro: verifica della presenza di frumento duro nel periodo considerato;
- soia: verifica della presenza di soia nel periodo considerato;
- oleaginose: verifica della presenza di colture oleaginose nel periodo considerato;
- riso: verifica della presenza di riso nel periodo considerato;
- barbabietola: verifica della presenza di barbabietola da zucchero nel periodo considerato;
- pomodoro: verifica della presenza di pomodoro da destinare alla trasformazione nel periodo considerato;

- erbaio di leguminose: verifica della presenza di un erbaio annuale di leguminose nel periodo considerato.

L'AMS opera sui poligoni della domanda geospaziale forniti dagli Organismi pagatori, completi dei loro attributi dichiarativi, per verificare il rispetto dell'impegno in termini di attività agricola. Per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, tutti gli appezzamenti afferenti al regime di aiuto monitorato sono sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (Sentinel-1 e Sentinel-2) e ad ognuno di questi vengono attribuiti gli indicatori (marker) che dimostrano l'esistenza o la presenza di una particolare qualità o caratteristica.

5. Procedura di interscambio e sistema di colori

Le superfici oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi pagatori ad AGEA Coordinamento attraverso il sistema di interscambio in suo, entro il più breve tempo possibile, per poter attivare tempestivamente la procedura AMS mediante il confronto con i dati provenienti dalle immagini multi-temporali Copernicus. Una volta ricevute le parcelle oggetto di domanda da parte degli Organismi pagatori, entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse, AGEA avvia le operazioni di elaborazione dei dati, al termine delle quali restituisce l'esito delle verifiche effettuate per ciascuna parcella dichiarata, sintetizzato nelle c.d. "bandierine", che possono presentare colori differenti, dal seguente significato:

- **Bandierina verde:** parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- **Bandierina gialla:** parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo);
- **Bandierina rossa:** parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- **Bandierina bianca:** esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

In particolare:

Bandierine "verdi" – esito conclusivo di conformità in AMS

Le superfici contrassegnate con bandierine verdi possono essere oggetto di pagamento senza necessità di ulteriori controlli.

Bandierine “rosse” - *esito conclusivo di non conformità in AMS*

Ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” non possono essere oggetto di pagamento e necessitano di una apposita comunicazione all'agricoltore.

Bandierine gialle - *esito non conclusivo*

Le bandierine gialle vengono assegnate alle parcelle per le quali non si è riusciti a pervenire ad un esito certo tramite l'analisi dei dati satellitari di monitoraggio continuo e automatico e per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione. Per tali esiti vengono attivati ulteriori controlli cosiddetti “a cascata” come dettagliati nel proseguo della circolare.

Bandierine bianche - *esito non conclusivo*

Le bandierine bianche vengono attribuite alle parcelle per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito certo tramite l'analisi dei dati satellitari di monitoraggio continuo e automatico e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione.

6. Trattamento bandierine rosse

Gli Organismi pagatori sono tenuti a comunicare l'esito delle bandierine rosse agli agricoltori interessati, a mezzo *pec* o altra modalità di comunicazione avente valore legale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 2022/1173 e dell'art. 16, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- a) le superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti;
- b) l'eventuale presenza di superfici non ammissibili, di uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola;
- c) le modalità per correggere o ritirare la domanda iniziale oppure per fornire prove documentali o geolocalizzate aggiuntive.

Ai CAA che hanno ricevuto mandato da parte degli agricoltori deve essere trasmesso l'elenco delle comunicazioni *pec* di cui sopra.

A fronte del ricevimento della comunicazione dell'esito (negativo) dell'AMS, **l'agricoltore può alternativamente:**

1. accettare l'esito entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata per la campagna. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. Tale procedura si applica ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. Qualora il beneficiario non concordi con la correzione automatica proposta, può manifestare il proprio disaccordo come previsto dai successivi punti;
2. presentare la domanda di modifica in riduzione delle superfici dichiarate entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico dal quale è predisposta la domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento della domanda, senza l'applicazione di riduzioni e sanzioni;
3. contesta l'esito dell'AMS fornendo prove aggiuntive che permettano di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore, attraverso opportune evidenze (foto geotaggate, documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti), lamenta un presunto esito non corretto dell'AMS (falso rosso negativo) che non necessita la modifica delle dichiarazioni già rese (nel caso di specie il piano colturale grafico e/o domanda geospaziale è confermato). L'Organismo pagatore esegue l'istruttoria dell'istanza e, se accetta le prove aggiuntive fornite dal beneficiario, procede con la sola correzione della bandierina da rossa a verde senza modificare la domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione a AGEA coordinamento.

Tale istanza di contestazione e riesame può essere presentata in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda, considerato che il termine ultimo per i pagamenti riconosciuti dalla Commissione Europea è fissato al 30 giugno e che prima del pagamento è necessario determinare gli importi unitari definitivi erogabili per i vari interventi, sulla base delle istruttorie definitive eseguite dagli Organismi pagatori, nonché eseguire le verifiche sul rispetto dei plafond di spesa previsti dal Piano

Strategico Nazionale. Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e che potranno essere annullate all'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore, sulla base delle prove aggiuntive presentate dal beneficiario;

4. rimane inerte, senza svolgere nessuna delle azioni previste ai punti precedenti. In tal caso, decorsi 15 giorni di calendario precedenti alla data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023. Il beneficiario, anche dopo il pagamento e comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda, può comunque presentare l'istanza di contestazione e riesame dell'esito dell'AMS fornendo prove aggiuntive, secondo la procedura di cui al precedente punto 3.

7. Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS

Ai sensi dell'art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le parcelle contrassegnate con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento (diventando “verdi”) al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi e se sono coerenti e identificabili nel SIPA e con i relativi schedari – oleicolo – frutticolo o altri strati informativi di cui all'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2022/1172;
2. se si tratta di parcelle di piccola dimensione il cui trattamento sarà definito con successiva apposita circolare AGEA, ai sensi dell'art. 20 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

8. Controlli a cascata

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, al di fuori dei casi sopra indicati, l'Organismo pagatore interessato avvia una analisi delle casistiche che presentano percentuali elevate di superfici con esito non conclusivo (bandierine gialle) e può decidere di svolgere controlli supplementari su determinati gruppi di parcelle interessate a seguito di analisi puntuali basate sulle specifiche casistiche.

La suddetta attività operativa dei controlli a cascata avviene mediante l'utilizzo di immagini Sentinel ad alta risoluzione, con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. e/o tramite altre nuove tecnologie di cui all'art. 2, lett. f) del DM 4 agosto 2023 n. 410739 o tramite verifiche mediante richiesta al beneficiario di fatture o altra documentazione utile, incluse foto geotaggate qualora pertinenti, oppure infine con visite di controllo in campo speditive, anche su campione rappresentativo.

I controlli supplementari a cascata, qualora attivati, devono essere comunque eseguiti prima del pagamento, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

Gli Organismi pagatori devono fornire all'AGEA coordinamento (SIGC@agea.gov.it) la metodologia utilizzata per i controlli a cascata ed i relativi esiti per ciascuna parcella/intervento, al fine di consentire il conseguente aggiornamento del SIPA.

8.1 Controlli a cascata su parcelle site in territori diversi da quelli di competenza dell'Organismo pagatore

Nel caso in cui l'esito non conclusivo (bandierina gialla) riguardi una parcella sita nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma non di competenza dell'Organismo pagatore titolare della domanda, si applica quanto segue.

Se la domanda di aiuto o il territorio ove è sita la parcella con esito non conclusivo ricadono nelle Regioni/Province Autonome che non hanno conferito delega all'Organismo pagatore AGEA per l'esecuzione dei suddetti controlli, le verifiche sono eseguite da AGEA Coordinamento. In tutti gli altri casi, la verifica è eseguita dall'Organismo pagatore AGEA.

9. Quality Assessment sull'AMS

La valutazione annuale della qualità, c.d. "Quality Assessment" è disciplinata dal Reg. (UE) 2021/2116 e dettagliata dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172 e costituisce la metodologia messa a punto a livello di Unione Europea per valutare la qualità in riferimento a:

- sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA): art. 68 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di applicazione geospaziale (GSA): art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, per quanto concerne l'AMS, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2022/1172, il Quality Assessment ne verifica l'affidabilità dell'attuazione, fornisce informazioni diagnostiche

sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e di condizioni di ammissibilità e verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, AGEA svolge la valutazione di qualità per l'intero territorio nazionale e, a tal fine, gli Organismi pagatori devono fornire ad AGEA Coordinamento - Ufficio Armonizzazione delle procedure e del SIGC degli OP – le informazioni necessarie di seguito riportate:

- la lista di tutti gli importi unitari (Unit Amount - UA) ovvero il livello più dettagliato di un intervento come definito nel piano strategico della PAC e descritto da una serie di condizioni ammissibili;
- tutte le condizioni di ammissibilità (Eligibility conditions - ElCo) associate a ciascun intervento;
- gli strati informativi geografici (layer e/o registri) a supporto della presentazione della domanda geospaziale;
- l'elenco delle parcelle (in formato grafico) dichiarate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale con il relativo intervento, l'uso del suolo dichiarato e la superficie;
- gli esiti di eventuali controlli in loco;
- eventuali parcelle in formato grafico presenti nelle domande di modifica;
- per la valutazione della qualità del SIPA dovranno essere fornite, in formato grafico, solo le parcelle di riferimento utilizzate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale per la campagna di riferimento, con relativa occupazione del suolo e superficie.

AGEA provvede a comunicare agli Organismi pagatori le modalità di trasmissione dei dati sopra richiesti, alcuni dei quali sono già disponibili all'interno del sistema di interscambio. Qualora le specifiche tecniche per il Quality Assessment, su indicazione del Centro di Ricerca di Ispra della Commissione Europea dovessero subire delle variazioni, AGEA richiederà agli Organismi pagatori l'integrazione dei dati sopra elencati.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfi)